

CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

**Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di leggi
regionali e provinciali nei giudizi in via principale e i
seguiti nei rispettivi ordinamenti**

(selezione di casi relativi alla giurisprudenza dell'anno 2023)

Ottobre 2024

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di leggi regionali e provinciali nei giudizi in via principale e i seguiti nei rispettivi ordinamenti

(selezione di casi relativi alla giurisprudenza dell'anno 2023)

Coordinamento, introduzione e illustrazione della giurisprudenza: Riccardo Nevola
Analisi dei seguiti: Maria Alessandra Scurati Manzoni e Angela De Giorgio
Composizione grafica: Mariangela Prestipino

INDICE

Introduzione	7
1. La proroga del termine di presentazione delle istanze per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia in deroga alla pianificazione urbanistica (norme della Regione Calabria)	11
1.1. La sentenza n. 19/2023.....	11
1.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	11
2. La previsione di limiti alla realizzazione degli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili in aree agricole caratterizzate da particolari produzioni (norme della Regione Abruzzo).....	13
2.1. La sentenza n. 27/2023.....	13
2.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	14
3. L'affidamento alla contrattazione collettiva dell'individuazione di altre funzioni tecniche, nell'ambito dei contratti pubblici, ammissibili alle retribuzioni incentivanti (norme della Provincia autonoma di Trento).....	15
3.1. La sentenza n. 41/2023.....	15
3.2. Il seguito nell'ordinamento provinciale	15
4. La messa in sicurezza permanente dell'area oggetto di bonifica in coerenza con gli obiettivi statali di tutela ambientale (norme della Regione Lombardia).....	17
4.1. La sentenza n. 50/2023.....	17
4.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	17
5. La previsione di un numero massimo di mandati consecutivi per i sindaci dei piccoli Comuni – L'iscrizione, a richiesta, alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali degli istruttori direttivi e dei funzionari di ruolo, in possesso di laurea, che ricoprono o abbiano ricoperto l'incarico di vicesegretario (norme della Regione Sardegna)	19
5.1. La sentenza n. 60/2023.....	19
5.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	20
6. La previsione di interventi edilizi in zone agricole per finalità agrituristiche mediante utilizzo di volumetrie trasferite da altri lotti (norme della Regione Toscana)	21
6.1. La sentenza n. 68/2023.....	21
6.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	22
7. L'esonero dell'aggiudicatario di appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro dall'obbligo di stipulare una polizza che assicuri la stazione appaltante contro i rischi di distruzione o danneggiamento di impianti e opere e i danni causati a terzi in corso di esecuzione (norme della Provincia autonoma di Bolzano)	23
7.1. La sentenza n. 79/2023.....	23
7.2. Il seguito nell'ordinamento provinciale	24

8. L'iscrizione straordinaria all'albo regionale dei segretari degli enti locali di dirigenti regionali e di soggetti in possesso di laurea magistrale (norme della Regione Valle d'Aosta)	25
8.1. La sentenza n. 100/2023	25
8.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	26
9. La proroga del reclutamento della dirigenza sanitaria fondato sulla concreta esperienza del candidato nei servizi di emergenza-urgenza (norme della Regione Veneto).....	27
9.1. La sentenza n. 112/2023	27
9.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	27
10. L'istituzione dell'Albo unico regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (norme della Regione Molise)	29
10.1. La sentenza n. 127/2023	29
10.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	30
11. La gratuità di talune prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la sorveglianza del tumore al colon-retto (norme della Regione Puglia)	31
11.1. La sentenza n. 134/2023	31
11.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	31
12. L'ulteriore rinvio delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, con contestuale proroga del mandato dei commissari straordinari regionali – La protratta operatività della SCIA, in luogo del prescritto atto amministrativo vincolato, per la realizzazione di spettacoli dal vivo – La modifica permanente della programmazione urbanistica determinata dai titoli abilitativi rilasciati in deroga per progetti edilizi concernenti comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per disabili gravi (norme della Regione Siciliana)	33
12.1. La sentenza n. 136/2023	33
12.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	36

Introduzione

Uno dei tratti caratterizzanti del contenzioso relativo ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale risiede nella netta preponderanza dell'iniziativa statale rispetto a quella delle Regioni e delle Province autonome e nella conseguente prevalenza delle decisioni, specialmente di accoglimento, concernenti fonti regionali e provinciali sulle pronunce aventi ad oggetto norme statali.

I dati dell'ultimo triennio confermano con evidenza l'assunto, sia pure in un contesto di progressiva contrazione del contenzioso.

Nel 2023 le 70 pronunce adottate in sede di giudizio in via d'azione (58 sentenze e 12 ordinanze) hanno definito 68 ricorsi statali e 15 ricorsi regionali. 48 delle 58 sentenze hanno presentato almeno un dispositivo di illegittimità costituzionale; di queste quattro hanno riguardato norme statali.

Nel 2022 le 84 pronunce della Corte (68 sentenze e 16 ordinanze) hanno deciso 86 ricorsi statali e 4 ricorsi regionali. In 48 delle 68 sentenze è contenuta almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale; di queste quattro hanno investito norme statali.

Nel 2021 le 108 pronunce della Corte (91 sentenze e 17 ordinanze) hanno definito 98 ricorsi statali, 11 ricorsi delle Regioni e 2 ricorsi delle Province autonome. 64 delle 91 sentenze hanno recato almeno un dispositivo di accoglimento; di queste soltanto una ha investito norme statali.

La rilevanza quantitativa dell'iniziativa statale, costante nel vigore del novellato Titolo V della Parte II della Costituzione, appare accentuata negli ultimi tempi.

Al di là di ragioni contingenti, una motivazione di fondo è rinvenibile nella diversa posizione dello Stato rispetto agli altri enti dotati di potestà legislativa. Infatti, come ha limpidamente chiarito la sentenza n. 274 del 2003, anche nell'assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato resta riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una "posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (...) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento (...). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato (...) – avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento. Lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro". Pertanto, "pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale", anche estraneo al riparto di competenze. Per contro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (indicabile come dottrina della "ridondanza" e ribadito, tra le ultime, dalla sentenza n. 108 del 2021), le Regioni e le Province autonome "possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e (...)

motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza (...) che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione". In sostanza, diversamente dallo Stato, le Regioni e le Province autonome possono proporre solo conflitti legislativi attinenti, direttamente o indirettamente, a profili competenziali.

La mole di sentenze di illegittimità costituzionale di leggi regionali e provinciali (ben 151 nell'ultimo triennio) ha indotto a rivolgere l'attenzione alle conseguenti iniziative intraprese negli ordinamenti substatali di volta in volta interessati, anche per apprezzare il grado di effettività della giustizia costituzionale.

Ai sensi dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge n. 87 del 1953, la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge di una Regione (o di una Provincia autonoma), entro due giorni dal deposito in cancelleria, è trasmessa d'ufficio al Presidente della Giunta "affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno alla pubblicazione della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo". La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, "viene, altresì, comunicata (...) ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza".

Il presente quaderno, che segue analoghe pubblicazioni realizzate nel 2022 e nel 2023, intende far luce, senza alcuna pretesa di esaustività, sui seguiti, soprattutto legislativi, delle pronunce di accoglimento adottate in sede di giudizio in via principale negli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Il campo di indagine è delimitato all'anno 2023 e riguarda sentenze rispetto alle quali è decorso, per eventuali iniziative legislative, un intervallo temporale compreso tra i 15 e i 20 mesi dal deposito in cancelleria. Le pronunce sono state prevalentemente selezionate sia in virtù della particolare rilevanza delle questioni trattate sia in ragione della possibile presenza di una sollecitazione o di un invito a provvedere espressamente rivolti dalla Corte alle istituzioni regionali. L'esposizione riguarda le sole dichiarazioni di illegittimità costituzionale e non si estende ad altri dispositivi di diverso segno presenti nella pronuncia analizzata.

In questa prospettiva sono state prese in considerazione le seguenti 12 decisioni: sentenza n. 19/2023 relativa alla proroga del termine di presentazione delle istanze per interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica in Calabria; sentenza n. 27/2023 avente ad oggetto norme abruzzesi sui limiti alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile in particolari aree agricole; sentenza n. 41/2023 riguardante una previsione della Provincia autonoma di Trento circa l'individuazione delle funzioni tecniche ammissibili alle retribuzioni incentivanti nell'ambito dei contratti pubblici; sentenza n. 50/2023 concernente la messa in sicurezza permanente dell'area oggetto di bonifica in Lombardia; sentenza n. 60/2023 su norme sarde aventi ad oggetto il limite massimo dei mandati consecutivi di sindaco nei piccoli Comuni e la disciplina transitoria dell'iscrizione alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali; sentenza n. 68/2023 relativa alla previsione di interventi edilizi in zone agricole della Toscana per finalità agrituristiche; sentenza n. 79/2023 in tema di esonero dell'aggiudicatario di appalti di lavori nella Provincia autonoma di Bolzano dall'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante; sentenza n. 100/2023 concernente l'iscrizione straordinaria all'albo valdostano dei segretari degli enti locali di dirigenti regionali e di soggetti in possesso di laurea magistrale; sentenza n.

112/2023 riguardante la proroga del reclutamento in Veneto della dirigenza sanitaria in base alla concreta esperienza nei servizi di emergenza-urgenza; sentenza n. 127/2023 sull'istituzione in Molise dell'Albo unico regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili; sentenza n. 134/2023 avente ad oggetto la previsione pugliese della gratuità di talune prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la sorveglianza del tumore al colon-retto; sentenza n. 136/2023 concernente norme siciliane in tema di rinvio delle elezioni amministrative per gli enti intermedi, protrazione dell'operatività della SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo e modifica permanente della programmazione urbanistica determinata dai titoli abilitativi rilasciati in deroga per progetti edilizi inerenti all'assistenza ai disabili.

A ciascuna delle menzionate pronunce è dedicato un capitolo del quaderno nel quale figurano un sintetico titolo esplicativo, l'esposizione del contenuto e della *ratio decidendi* delle corrispondenti dichiarazioni di illegittimità e l'indicazione, ove rinvenute nei pertinenti siti istituzionali o a seguito di informale interlocuzione, delle conseguenti iniziative.

Lo studio ha palesato una diminuzione del livello di effettività della giustizia costituzionale rispetto a quello, apprezzabile benché non ancora ottimale, rilevato nelle precedenti analoghe pubblicazioni. In 5 dei 12 casi analizzati si sono registrate negli ordinamenti interessati reazioni di carattere legislativo, per quanto differenziate, alle pronunce di accoglimento (sentenze nn. 19/2023, 41/2023, 50/2023, 100/2023, 134/2023); in 6 occasioni non constano iniziative susseguenti alle decisioni della Corte (sentenze nn. 27/2023, 60/2023, 68/2023, 79/2023, 112/2023, 127/2023). Peculiare è il caso della sentenza n. 136/2023 rispetto alla quale la Regione destinataria ha assunto un atteggiamento diverso in relazione alle questioni ivi decise, di volta in volta legiferando in contrasto con le indicazioni della pronuncia, attivandosi in conformità ad esse o astenendosi dall'intervenire.

La variegata tipologia di seguiti che è stato possibile riscontrare può essere ordinata idealmente, secondo criteri di cogenza e vincolatività, in una scala che parte da meri comunicati stampa con cui le autorità territoriali prendono atto del pronunciamento della Corte, anche in vista di futuri sviluppi (sentenza n. 68/2023 e comunicato dell'Agenzia di informazione della Giunta regionale toscana del 19 aprile 2023; sentenza n. 79/2023 e comunicato nella sezione Appalti del sito della Provincia autonoma di Bolzano del 28 aprile 2023); comprende atti amministrativi che riorientano l'attività esecutiva in coerenza con la sopravvenuta normativa nazionale (sentenza n. 112/2023 e avvisi e bandi dell'Azienda Zero del Veneto del 9 e 29 marzo e del 28 giugno 2024); e culmina nelle iniziative legislative vere e proprie, ancora *in itinere* (sentenza n. 112/2023 e proposte di legge statale del 12 ottobre e del 29 dicembre 2023 presentate al Consiglio regionale del Veneto; sentenza n. 136/2023 e delibera della Giunta regionale siciliana n. 175 del 13 maggio 2024 di approvazione dello schema di decreto di attuazione statutaria) o concluse.

Per quanto specificamente riguarda i seguiti legislativi in senso stretto, l'attività dei legislatori territoriali ha spaziato dal recepimento delle indicazioni della Corte in sede di manutenzione della vigente disciplina (sentenza n. 19/2023 e legge della Regione Calabria n. 25 del 2023; sentenza n. 41/2023 e legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2023) al varo di nuove discipline (sentenza n. 50/2023 e legge della Regione Lombardia n. 4 del 2023; sentenza n. 100/2023 e legge della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 2023; sentenza n.

134/2023 e legge della Regione Puglia n. 21 del 2023; sentenza n. 136/2023 e leggi della Regione Siciliana nn. 6 del 2023 e 24 del 2024).

Lo *ius superveniens* regionale o provinciale non è stato impugnato dal Governo. Con riguardo alle questioni decise dalle sentenze esaminate, il contenzioso è risultato ulteriormente alimentato solo dall'ordinanza con cui il TAR Sicilia ha censurato il nuovo rinvio delle elezioni amministrative per gli enti intermedi siciliani disposto dalla legge regionale n. 6 del 2023.

Infine, vale sottolineare che, in diverse occasioni, l'inerzia del legislatore territoriale è coincisa con l'intervenuta attuazione della disciplina statale di riferimento (sentenza n. 27/2023 e decreto interministeriale del 21 giugno 2024) o con una modifica della stessa (sentenza n. 60/2023 e d.l. 29 gennaio 2024, n. 7; sentenza n. 112/2023 e d.l. 30 marzo 2023, n. 34) ovvero è stata accompagnata dal mero auspicio di un'evoluzione tale da superare i rilevati profili di illegittimità (sentenza n. 68/2023 e comunicato del 19 aprile 2023; sentenza n. 127/2023 e incontro informale del 13 marzo 2024).

1. La proroga del termine di presentazione delle istanze per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia in deroga alla pianificazione urbanistica (norme della Regione Calabria)

1.1. La sentenza n. 19/2023

La sentenza n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s), Cost. nonché del principio di leale collaborazione, dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 23 del 2021 che prevedeva un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione delle istanze per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia in deroga alla pianificazione urbanistica. Per effetto di una prolungata successione di proroghe, il legislatore calabrese ha finito per stabilizzare irragionevolmente la disciplina di carattere derogatorio introdotta dalla legge regionale n. 21 del 2010 per fare fronte a esigenze temporanee. In linea con la sentenza n. 219 del 2021 – che ha giudicato illegittimo il precedente differimento del medesimo termine operato dalla legge regionale n. 10 del 2020 – la Corte ha ribadito che la reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un'organica pianificazione, che è funzionale all'ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell'ambiente. La violazione dei menzionati parametri, che può sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e Regione, si manifesta con maggiore evidenza con riguardo a una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l'elaborazione congiunta del PPR e ne è tuttora sprovvista. La declaratoria di illegittimità fa sì che restino prive di contenuto precettivo le norme dettate dalle altre disposizioni della medesima legge regionale, aventi mero carattere strumentale.

1.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Il legislatore calabrese è intervenuto in sostanziale coerenza con la pronuncia di accoglimento. Infatti, l'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 25 del 2023 ha abrogato la legge regionale n. 21 del 2010, il cui art. 6, comma 12, era stato oggetto della proroga giudicata illegittima.

2. La previsione di limiti alla realizzazione degli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili in aree agricole caratterizzate da particolari produzioni (norme della Regione Abruzzo)

2.1. La sentenza n. 27/2023

La sentenza n. 27 ha accolto due diverse questioni aventi ad oggetto disposizioni legislative della Regione Abruzzo concernenti gli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili in aree agricole caratterizzate da particolari produzioni.

In primo luogo, è stato giudicato illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e terzo, Cost., l'art. 16 della legge regionale n. 1 del 2022 il quale prorogava dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la sospensione delle procedure di autorizzazione dei suddetti impianti, nelle more dell'individuazione delle aree e dei siti inidonei. La norma prorogava il meccanismo regolato dall'art. 4 della legge regionale n. 8 del 2021, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 77 del 2022 poiché violava i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia desumibili dalle disposizioni sull'autorizzazione unica *ex art.* 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dalle relative linee guida ministeriali. Poiché il comma 4 del citato art. 12 prevede un termine massimo entro il quale concludere il procedimento unico, la sospensione è stata ritenuta in contrasto con la funzione di accelerazione e semplificazione del procedimento di autorizzazione unica assegnata dalle linee guida all'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti non idonei. Conseguentemente, la proroga aggravava il contrasto con l'obiettivo acceleratorio sotteso alla disciplina statale, derogando, tra l'altro, al comma 6 dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 che, nelle more dell'individuazione delle aree non idonee, vieta espressamente moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. La sospensione delle procedure autorizzatorie in zone agricole particolari non è risultata coerente neppure con il comma 7 del citato art. 12 secondo cui gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, di tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e paesaggistico. Infine, la disposizione censurata contrastava anche con i principi della direttiva 2018/2001/UE in base ai quali il legislatore interno deve adottare norme in materia di procedure autorizzatorie proporzionate e necessarie, in modo da garantire che le procedure siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili.

In secondo luogo, la pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, commi primo e terzo, Cost., dell'art. 19 della legge regionale n. 5 del 2022 il quale stabiliva che entro il 31 maggio 2022, con delibera del Consiglio comunale, fossero individuate le zone inidonee all'installazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, limitatamente alle aree agricole caratterizzate da particolari produzioni, vietando di introdurre in seguito limiti ulteriori alla facoltà autorizzatoria della Regione. La norma contrastava con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. In particolare, i principi dettati dal legislatore statale in tema di individuazione delle aree e dei siti non idonei per l'installazione degli impianti in parola assegnano alle Regioni, e non ai Comuni, il compito di individuare le aree non idonee nonché di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e

valorizzazione delle energie rinnovabili. Inoltre, nel prevedere che, decorso il termine del 31 maggio 2022, in assenza della delibera del Consiglio comunale, non potevano essere posti limiti ulteriori alla facoltà autorizzatoria della Regione, la norma lasciava intendere che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei si traducesse nella previsione di un limite alla facoltà di autorizzazione regionale, laddove, nella prospettiva statale, l'individuazione serve solo a segnalare, a fini acceleratori e di semplificazione, un probabile esito negativo della procedura autorizzativa, ma non può precludere un esito diverso. Infine, nell'attribuire surrettiziamente all'atto di individuazione *de quo* la funzione di limitare la facoltà di autorizzazione della Regione, la norma impugnata si poneva in contrasto altresì con gli obiettivi delle direttive europee 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE di garantire la massima diffusione degli impianti da energie rinnovabili, che si riflettono nella disciplina in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze.

2.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

La Regione Abruzzo ha segnalato sul sito istituzionale, nella banca dati delle leggi regionali, la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Non si riscontrano specifici seguiti legislativi.

Piuttosto, nel frattempo, è mutato il quadro di riferimento a livello nazionale. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto del 21 giugno 2024 del Ministro dell'Ambiente, adottato di concerto con i Ministri della cultura e dell'agricoltura, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", che individua gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e stabilisce principi e criteri omogenei per l'individuazione delle aree idonee. Il decreto interministeriale dà attuazione al d.lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili (direttiva RED II), che, all'art. 20, stabilisce il percorso per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti, in vista dell'obiettivo nazionale di conseguire entro il 2030 una potenza aggiuntiva pari a 80 GW. A tal fine, ai sensi dell'art. 7 del decreto, la definizione di criteri e principi omogenei spetta ai Ministeri dell'ambiente, dell'agricoltura e della cultura, d'intesa con le Regioni, mentre l'individuazione concreta delle superfici e delle aree idonee in ciascuna Regione è demandata a successive leggi regionali. In particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto, assegna alle Regioni un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore (3 luglio 2024) per individuare con legge le aree idonee.

3. L'affidamento alla contrattazione collettiva dell'individuazione di altre funzioni tecniche, nell'ambito dei contratti pubblici, ammissibili alle retribuzioni incentivanti (norme della Provincia autonoma di Trento)

3.1. La sentenza n. 41/2023

La sentenza n. 41 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 17, comma 1, lett. a), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 2021 che, aggiungendo un periodo al comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge provinciale n. 2 del 2016, affidava alla contrattazione collettiva provinciale l'individuazione di altre funzioni tecniche, nell'ambito dei contratti pubblici, ammissibili alle retribuzioni incentivanti. La norma declinava nell'ordinamento provinciale quanto previsto a livello statale dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 il quale regola un aspetto peculiare della disciplina dei lavori pubblici. La *ratio* dell'istituto dell'incentivo per funzioni tecniche è ravvisabile nella valorizzazione delle competenze del personale impegnato nelle specifiche fasi di attività connesse agli appalti pubblici individuate dal legislatore, nonché nel contenimento dei costi dei contratti pubblici conseguente all'affidamento ai dipendenti di funzioni che altrimenti sarebbero esternalizzate. Il citato art. 113 prevede la destinazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici a un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dell'appalto, al fine di retribuire esclusivamente le attività ivi tassativamente elencate, svolte dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni tecniche correlate all'affidamento. La norma stabilisce altresì che gli incentivi corrisposti dal dirigente al dipendente, previo accertamento delle attività svolte, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Nel descritto quadro normativo, la disciplina statale attribuisce alla fonte contrattuale – a cui in origine era demandata la possibilità di individuare gli incentivi in oggetto – il solo compito di disciplinare le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi, sulla base di un apposito regolamento adottato dalla singola amministrazione. La disposizione censurata, invece, nel consentire alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare il novero delle funzioni ammissibili alle retribuzioni incentivanti, contrastava con l'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 che, utilizzando l'avverbio “esclusivamente”, esprime l'intenzione del legislatore statale di limitare il compenso incentivante alle attività espressamente previste. Attenendo al trattamento retributivo del pubblico impiego, la disciplina degli incentivi *de quibus* è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile.

3.2. Il seguito nell'ordinamento provinciale

Il legislatore provinciale, adeguandosi pienamente alla pronuncia della Corte, ha soppresso il periodo dell'art. 5-*bis* della legge provinciale n. 2 del 2016 dichiarato illegittimo. In particolare, l'art. 36, comma 5, della legge provinciale n. 9 del 2023 recita: «*All'articolo 5-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: “La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma” sono soppresse*».

4. La messa in sicurezza permanente dell'area oggetto di bonifica in coerenza con gli obiettivi statali di tutela ambientale (norme della Regione Lombardia)

4.1. La sentenza n. 50/2023

La sentenza n. 50 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 12, comma 1, lett. a), della legge lombarda n. 9 del 2022, che ha sostituito il secondo periodo del comma 12 dell'art. 21 della legge regionale n. 26 del 2003. Il primo periodo del comma 12, non censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti, realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei siti contaminati, non sono soggetti ai comuni criteri di localizzazione delle discariche di rifiuti stabiliti a livello regionale. L'impugnata disposizione aveva sostituito il secondo periodo, prescrivendo che tale messa in sicurezza permanente dovesse essere realizzata in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale fissati dal d.lgs. n. 36 del 2003. La formulazione originaria ne stabiliva invece la realizzazione secondo i criteri e le modalità previste dal predetto d.lgs. La messa in sicurezza permanente, come ridefinita dal d.lgs. n. 152 del 2006, si concreta nell'insieme degli interventi finalizzati a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente. La Corte ha ritenuto corretto il presupposto interpretativo del ricorrente per il quale il secondo periodo della disposizione censurata verteva sullo stesso oggetto del primo, ovvero le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica. È stata così disattesa la prospettazione della difesa regionale in base alla quale il secondo periodo avrebbe avuto ad oggetto soltanto i volumi confinati in sito contenenti matrici ambientali, ossia impianti per i quali non sarebbe necessario osservare le modalità e i criteri previsti dalla normativa statale. Così precisato l'ambito di applicazione della norma censurata, l'attenuazione del vincolo di rispetto del d.lgs. n. 36 del 2003 costituiva una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in cui è inquadrabile la disciplina della bonifica dei siti contaminati, a prescindere da ogni rilievo circa la possibilità per la Regione di prevedere, in vista della tutela della salute, una disciplina più rigorosa per gli interventi di messa in sicurezza permanente non aventi ad oggetto rifiuti.

4.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Successivamente alla pronuncia costituzionale, l'art. 19 della legge regionale n. 4 del 2023 di revisione ordinamentale ha modificato il comma 12 dell'art. 21 della legge regionale n. 26 del 2003 e aggiunto il comma 12-*bis*. In esito a tali modifiche, secondo il vigente comma 12, sono *“esclusi dall'ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2007 (...) a) le discariche; b) gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati e autorizzati ai sensi delle procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/2006, fermi restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa e la realizzazione delle discariche secondo i criteri e le modalità del D. Lgs. n. 36/2003. L'autorizzazione costituisce, altresì*

variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori". Il nuovo comma 12-bis prevede che *"La realizzazione nell'area oggetto di bonifica di un volume confinato per la messa in sicurezza permanente delle matrici contaminate o potenzialmente contaminate non qualificabili come rifiuti, è effettuata secondo criteri definiti dalla Regione per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 196, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 152/2006 ed è autorizzata ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006"*. Con il descritto intervento il legislatore lombardo sembrerebbe essersi adeguato solo parzialmente alla sentenza costituzionale, stabilendo che la realizzazione delle discariche deve essere effettuata in osservanza dei criteri e delle modalità di cui al d.lgs. n. 36 del 2003. Invece, quanto agli impianti destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica, il nuovo comma 12 dell'art. 21 della legge regionale n. 26 del 2003 non ne prescrive la realizzazione in osservanza dei predetti criteri e modalità, ma precisa che vi è l'obbligo di rimozione dei medesimi a bonifica conclusa. In proposito, il comma 12-bis parrebbe riprendere quanto affermato dalla difesa regionale nel giudizio davanti alla Corte, laddove sosteneva che il secondo periodo della disposizione censurata aveva *"una sfera applicativa differente da quella del primo"*, atteso che l'uno riguardava *"discariche e impianti di trattamento di rifiuti realizzati nell'ambito di una messa in sicurezza permanente"*, mentre l'altro aveva ad oggetto solo *"i cosiddetti volumi confinati in sito contenenti matrici ambientali (...) ossia impianti per i quali non sarebbe necessario osservare le modalità e i criteri previsti dal d.lgs. n. 36 del 2003"*. Infatti, in continuità con le richiamate difese regionali, il comma 12-bis prevede la realizzazione dei predetti volumi confinati per la messa in sicurezza permanente secondo canoni definiti dalla Regione per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 196, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e non secondo i criteri di cui al d.lgs. n. 36 del 2003. L'art. 19 della legge regionale n. 4 del 2023 non è stato impugnato dal Governo.

5. La previsione di un numero massimo di mandati consecutivi per i sindaci dei piccoli Comuni – L’iscrizione, a richiesta, alla sezione regionale dell’albo dei segretari comunali e provinciali degli istruttori direttivi e dei funzionari di ruolo, in possesso di laurea, che ricoprono o abbiano ricoperto l’incarico di vicesegretario (norme della Regione Sardegna)

5.1. La sentenza n. 60/2023

La sentenza n. 60 ha accolto due diverse questioni aventi ad oggetto disposizioni della Regione Sardegna concernenti, rispettivamente, il limite dei mandati consecutivi dei sindaci dei Comuni minori e l’iscrizione alla sezione regionale dell’albo dei segretari comunali e provinciali di soggetti che ricoprono, o abbiano ricoperto, l’incarico di vicesegretario.

In primo luogo, è stato dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3, lett. b), dello statuto, 3 e 51 Cost., l’art. 1 della legge sarda n. 9 del 2022, il quale, mediante l’introduzione dell’art. 1-*bis* nella legge regionale n. 4 del 2012, consentiva un numero massimo di quattro e tre mandati consecutivi ai sindaci dei Comuni con popolazione, rispettivamente, fino a tremila e cinquemila abitanti. La disposizione eccedeva i limiti statutari, con violazione del principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive. Essa si discostava dalla disciplina statale posta dall’art. 51 TUEL che, nell’attuale formulazione, fissa il limite di tre mandati consecutivi per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e quello di due per gli altri Comuni, riempiendo di contenuto il principio di cui all’art. 51 Cost. e fungendo così da limite alla competenza regionale. Le norme regionali in materia di ordinamento degli enti locali devono infatti essere conformi ai principi della legislazione statale a causa dell’esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale giacché proprio il principio *ex art. 51 Cost.* svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilità. Secondo la giurisprudenza di legittimità e amministrativa, il limite statale ai mandati consecutivi ha una funzione di temperamento di sistema in rapporto alla contestuale introduzione dell’elezione diretta dei sindaci e costituisce un punto di equilibrio rispetto alla concentrazione del potere in capo a una sola persona, che deriva dalla sua elezione diretta. Soprattutto a livello di governo locale, l’elezione diretta può produrre effetti negativi anche sulla *par condicio* delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione. La previsione del numero massimo di mandati consecutivi riflette, pertanto, una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Tali interessi costituzionali devono operare in armonia con il principio presidiato dall’art. 51 Cost., in base a uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale, unico soggetto in grado di garantire una regolamentazione unitaria su tutto il territorio nazionale. Peraltro, l’esigenza di confermare figure esperte alla guida dei piccoli paesi non è legata a peculiari condizioni dei comuni sardi, ma, più in generale, al valore della continuità dell’azione politica e amministrativa, che può essere invocato trasversalmente per tutte le amministrazioni locali di ogni parte del territorio nazionale e che il legislatore, sia statale che regionale, ha deciso di contemperare con l’opposta esigenza di favorire forme di ricambio della classe politica. Anche lo scarso numero o l’assenza di candidature nei Comuni

minori non rilevano come peculiarità locali ma sono condizioni riscontrabili in molte Regioni. Ciò conferma ulteriormente che è il legislatore statale a dover individuare, con disposizioni di principio, il punto di equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi in considerazione e a poter meglio apprezzare le esigenze che inducano a modificarne i contenuti.

La pronuncia ha poi dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3, lett. b), dello statuto, 3, 51 e 97 Cost., l'art. 3 della legge sarda n. 9 del 2022, il quale prevedeva, nelle more di una riforma e in deroga alle modalità ordinarie, l'iscrizione alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali degli istruttori direttivi e dei funzionari di ruolo degli enti locali, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia o scienze politiche, che svolgessero o avessero svolto l'incarico di vicesegretario, su richiesta degli interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. La disposizione era riconducibile alla competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, suscettibile di estendersi alla disciplina del relativo personale. Tuttavia, tale competenza statutaria deve pur sempre operare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di *status* del personale. Nel caso in esame, è risultato violato il principio del pubblico concorso poiché la norma consentiva l'iscrizione all'albo sulla base del semplice possesso dei requisiti ivi indicati, in assenza della dovuta procedura concorsuale. La natura transitoria della disposizione non è valsa a escluderne l'illegittimità perché il limite temporale era riferito alla possibilità di chiedere l'iscrizione all'albo e non alla sua durata, che non poteva considerarsi temporanea. Ad ogni modo, anche la temporaneità dell'iscrizione non sarebbe stata in grado di restituire razionalità a un simile meccanismo di reclutamento. Peraltro, il legislatore statale, proprio per far fronte alle carenze di organico paventate dalla Regione, ha già previsto procedure semplificate di svolgimento del concorso nazionale per segretari (artt. 6-*bis* del d.l. n. 80 del 2021 e 12-*bis* del d.l. n. 4 del 2022). La disposizione ha violato anche il principio dell'accesso in condizione di uguaglianza agli uffici pubblici, a causa dell'irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa. Nella sezione regionale dell'albo per segretari comunali e provinciali potevano infatti essere iscritti sia i vincitori del corso-concorso nazionale, sia funzionari locali che non avevano superato il concorso.

5.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

La Regione Sardegna ha segnalato sul sito istituzionale, nella banca dati delle leggi regionali, la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Non risultano specifici seguiti legislativi regionali.

Si segnala, invece, che il legislatore nazionale è intervenuto modificando l'art. 51, comma 2, TUEL con l'art. 4, comma 1, del d.l. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con la legge n. 38 del 2024. In particolare, il predetto comma 1 ha disposto la sostituzione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 51 TUEL nei termini seguenti: *“Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*. Il riferito intervento sembrerebbe, dunque, muoversi in un'ottica permissiva escludendo l'applicazione dei prescritti limiti di mandato ai Comuni di minori dimensioni.

6. La previsione di interventi edilizi in zone agricole per finalità agrituristiche mediante utilizzo di volumetrie trasferite da altri lotti (norme della Regione Toscana)

6.1. La sentenza n. 68/2023

La sentenza n. 68 ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 1, della legge toscana n. 15 del 2022 che, aggiungendo il n. 3-*bis* all'art. 17, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 30 del 2003, consentiva di realizzare interventi di addizione edilizia per lo svolgimento di attività agrituristiche mediante trasferimenti di volumetrie, all'interno del medesimo territorio comunale o della proprietà aziendale. La disposizione contrastava con l'art. 3 della legge n. 96 del 2006 che costituisce un principio fondamentale in materia di governo del territorio; in particolare, il comma 1 esclude che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti *ex novo* al fine di prevenire il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano per prevalere su quelle agricole, con l'effetto di uno snaturamento del territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le attività ricettive connesse al prevalente esercizio dell'impresa agricola. L'art. 3 garantisce un ragionevole equilibrio tra l'attività turistica e il mantenimento della funzione agricola del territorio; delimita l'utilizzabilità degli edifici per finalità agrituristiche ponendo la condizione della necessaria preesistenza dell'edificio, o di una sua parte, e della sua ubicazione nel fondo da adoperare. La norma censurata permetteva di destinare all'attività agriturbistica volumetrie provenienti da fondi agricoli diversi ed esterni, anche non limitrofi, rispetto a quello in cui è svolta l'attività imprenditoriale, così estendendo l'ambito territoriale di provenienza dei volumi che possono essere trasferiti: da quello del fondo in cui è ubicata l'attività agriturbistica – l'unico consentito dalla norma statale – a quello dell'intero comune in cui tale fondo è localizzato. L'art. 17, comma 1, lett. c), n. 1, già prevedeva – prima della modifica introdotta dalla disposizione impugnata – che tali interventi potessero comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente. Pertanto, la traslazione di volumetrie utilizzabili per finalità agrituristiche risultava già consentita ma solo all'interno del medesimo fondo agricolo. Il legislatore regionale, con la modifica, ha voluto espressamente consentire l'utilizzo di volumetrie provenienti da fondi che, pur essendo compresi nello stesso territorio comunale e pur avendo la medesima destinazione agricola, hanno in origine una diversa ubicazione, esterna al fondo destinato all'attività agriturbistica. La volontà di estendere le possibilità edificatorie a favore delle imprese agrituristiche si desume anche dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge. Con l'intervento censurato è stato quindi consentito l'utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie trasferite provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agriturbistica, in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, che impone il requisito della preesistenza dell'edificio nel fondo. Inoltre, la disposizione impugnata – pur richiamando l'art. 71, comma 2, della legge regionale n. 65 del 2014, che per i trasferimenti di volumetrie fissa il limite quantitativo del 20% del volume esistente – non prevedeva il limite stabilito dal comma 1-*bis* del medesimo art. 71, che consente di eseguire gli interventi di addizione volumetrica per una sola volta; sia pure nei limiti di densità stabiliti dai piani urbanistici e territoriali, essa consentiva di realizzare interventi di ampliamento su edifici la cui volumetria era stata già aumentata. La nuova formulazione del comma 2 (introdotta

dall'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 43 del 2016) ha eliminato il previgente divieto di cumulo dei volumi trasferiti, sia pure nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici, consentendo interventi di ampliamento su immobili la cui volumetria era stata già aumentata ed eludendo così il limite posto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006, consistente nell'utilizzabilità dei soli edifici già esistenti.

6.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

La Regione ha segnalato sul sito istituzionale, nella banca dati delle leggi regionali, la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Non constano specifici interventi legislativi.

L'assessore regionale all'agricoltura ha manifestato l'intenzione, finora rimasta senza seguito, di aprire un dialogo con il Governo "*per verificare la possibilità di recuperare la norma a livello nazionale*", come riportato in un comunicato pubblicato in data 19 aprile 2023 sul sito Toscana Notizie dell'Agenzia di informazione della Giunta regionale.

7. L'esonero dell'aggiudicatario di appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro dall'obbligo di stipulare una polizza che assicuri la stazione appaltante contro i rischi di distruzione o danneggiamento di impianti e opere e i danni causati a terzi in corso di esecuzione (norme della Provincia autonoma di Bolzano)

7.1. La sentenza n. 79/2023

La sentenza n. 79 ha, tra l'altro, dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 8 dello statuto, l'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 2021 il quale prevedeva, per le procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, che le stazioni appaltanti prescindessero dal richiedere all'esecutore una polizza volta a coprire i danni subiti dalle stesse per danneggiamento o distruzione di impianti e opere nonché a garantire le medesime per i danni causati a terzi in corso di esecuzione, purché l'affidatario fosse munito di polizza generica di responsabilità civile, salvi casi eccezionali e previa idonea motivazione. Il legislatore provinciale ha derogato al nucleo essenziale dell'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici che regola un duplice obbligo a contrarre quale effetto legale del contratto d'appalto. Infatti, l'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare e consegnare alla stazione appaltante polizze assicurative intese a coprire due specifici rischi. Una prima polizza deve tenere indenne il committente dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Una seconda polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La disposizione statale, oltre a individuare il contenuto dei due obblighi che integrano *ex lege* il contratto d'appalto, regola il termine del loro adempimento e determina ammontare e durata delle coperture assicurative. Essa racchiude, nel proprio nucleo essenziale, una norma fondamentale di riforma economico-sociale. I relativi tratti identificativi si rinvencono nell'esigenza, perseguita dal legislatore statale, di garantire interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti, che si riflette proprio sulla specificità dei rischi che vanno assicurati. Da un lato, il legislatore prescrive che le stazioni appaltanti siano tenute indenni da danni materiali, cagionati dall'appaltatore, in relazione all'esecuzione dell'appalto. Dall'altro, intende preservare le pubbliche amministrazioni da eventuali obblighi risarcitori, cui possano essere tenute nei confronti di terzi che abbiano subito danni nel corso e per effetto dell'esecuzione dei lavori, così rafforzando, al contempo, anche la tutela di questi. La previsione dell'obbligo di copertura di questi specifici rischi si impone a difesa di interessi generali, che vanno garantiti con uniformità a livello nazionale. Del resto, il contenuto dell'art. 103, comma 7, è stato testualmente riprodotto nell'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), in vigore dal 1° aprile 2023. Ciò conferma il ruolo che la disposizione riveste nell'ambito di quella riforma complessiva che, con successivi interventi, ha incisivamente innovato il settore dei lavori pubblici, il quale assume importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. Lo strumento con cui l'interesse generale protetto risulta veicolato è costituito da un aspetto fondamentale della disciplina contrattuale. L'interesse generale si traduce nella previsione di un meccanismo legale di integrazione del contenuto del contratto pubblico d'appalto, dal quale scaturiscono

ex lege gli obblighi di cui all'art. 103, comma 7. Tale disposizione coinvolge, dunque, un profilo basilare del contratto, relativo alla sua efficacia, prima ancora che alla sua esecuzione, insuscettibile di differenziazioni nel territorio nazionale. La disposizione provinciale divergeva dall'indicata disciplina non relativamente a profili secondari o marginali ma ne contraddiceva il nucleo essenziale: essa riproduceva testualmente il riferimento ai medesimi rischi ivi contemplati con l'opposto fine di escludere che l'aggiudicatario sia obbligato a stipulare le relative polizze assicurative a favore della stazione appaltante. A nulla giovava che la previsione fosse limitata alla sotto-categoria degli appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro e che la deroga fosse condizionata al possesso, da parte dell'aggiudicatario, di una generica polizza di responsabilità civile. Infatti, l'ammontare dell'appalto può orientare la determinazione del massimale da assicurare, ma non vale a escludere l'obbligo di copertura degli specifici rischi; la generica polizza di responsabilità civile, poi, non offre alcuna delle garanzie richieste dalla previsione statale, a partire dalla tipologia di rischi assicurati che sono oggetto di esplicita deroga. Perciò, la disposizione non si prestava a un'interpretazione adeguatrice, sia per la testuale esclusione di quei rischi sia perché era consentito alle stazioni appaltanti pretenderne la copertura solo in casi eccezionali e previa idonea motivazione. Né essa trovava giustificazione nell'art. 103, comma 11, cod. contratti pubblici che, in casi specifici, dà facoltà all'amministrazione di non richiedere, previa adeguata motivazione, la garanzia per determinati tipi di appalti subordinatamente a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. La disposizione statale si riferisce alla sola garanzia e non alle polizze assicurative; inoltre, la previsione provinciale, oltre a riguardare contratti diversi, non presupponeva un vantaggio per la stazione appaltante, sotto il profilo del prezzo, né richiedeva una motivazione. Quest'ultima, al contrario, insieme all'eccezionalità del caso, era condizione necessaria per far riemergere la sussistenza dell'obbligo. In conclusione, la disposizione censurata si è posta in insanabile contrasto con il nucleo essenziale della norma fondamentale di riforma economico-sociale recata dall'art. 103 cod. contratti pubblici, differenziando, a livello provinciale, la disciplina di un profilo basilare del contratto pubblico d'appalto che necessita di uniformità a livello nazionale.

7.2. Il seguito nell'ordinamento provinciale

La pronuncia risulta segnalata nella banca dati delle leggi provinciali.

Nella sezione Appalti del sito istituzionale è stato altresì pubblicato il 28 aprile 2023 un comunicato in cui si segnala che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 2021. L'informativa ricorda che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, diversamente dall'abrogazione avente efficacia *ex nunc*, "*colpisce la norma sin dall'origine, vale a dire ex tunc, non estendendosi di regola ai rapporti esauriti ovvero ai contratti per cui sia stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione o per i quali siano comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato*". Il comunicato poi specifica che, "*per tutte le procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, si invitano le stazioni appaltanti a rettificare la documentazione per le procedure di affidamento in corso e/o di chiedere la polizza CAR per i contratti in corso di esecuzione come previsto dall'art. 107, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016*".

Non vi sono stati seguiti legislativi.

8. L'iscrizione straordinaria all'albo regionale dei segretari degli enti locali di dirigenti regionali e di soggetti in possesso di laurea magistrale (norme della Regione Valle d'Aosta)

8.1. La sentenza n. 100/2023

La sentenza n. 100 ha, tra l'altro, dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 2, lett. b), dello statuto e 97 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge valdostana n. 6 del 2022, nella parte in cui prevedeva, in considerazione della carenza di incaricabili e nelle more dell'espletamento di una procedura concorsuale, che ai soggetti indicati alle lett. a) e b) del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 46 del 1998 (dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato e soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale) non fosse applicabile il successivo comma 7 del citato art. 1 che subordina l'iscrizione degli stessi all'albo regionale dei segretari degli enti locali alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento dell'esame finale. La disposizione censurata introduceva una nuova modalità, straordinaria e temporanea, di iscrizione al suddetto albo, intervenendo sull'assetto disegnato dalla legge regionale n. 46 del 1998, che affianca alla regola generale del previo superamento di apposito concorso pubblico regionale un canale alternativo per le menzionate categorie, basato sulla frequenza di un corso di formazione. Il legislatore valdostano, nel confermare l'originaria deroga al principio del pubblico concorso, stabiliva tuttavia un'ulteriore eccezione all'obbligo di frequenza dei corsi di formazione e di superamento degli esami finali da parte di soggetti (dirigenti regionali e laureati) che non hanno superato alcun concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti locali. Questi soggetti si trovano in una condizione obiettivamente differente rispetto alle altre categorie di cui alle successive lett. c), d) ed e) – vale a dire soggetti iscritti all'albo nazionale, segretari in servizio nelle autonomie speciali e segretari già iscritti per almeno un triennio all'albo valdostano e cessati per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa – che, invece, hanno superato apposito concorso, nazionale, regionale o comunale, per l'accesso alla carriera *de qua*. Tale differenza veniva accentuata dalla disposizione impugnata che non solo non poneva rimedio, per gli appartenenti alle categorie di cui alle lett. a) e b), all'assenza del concorso pubblico, ma aggiungeva, per costoro, la possibilità di iscriversi all'albo, sia pure in via straordinaria, senza frequentare il corso di formazione professionalizzante. L'esonero rinnovava e aggravava la violazione dell'art. 97 Cost. perché consentiva la diretta iscrizione all'albo senza nemmeno il previo accrescimento delle capacità tecnico-professionali degli aspiranti, che il corso sarebbe indirizzato a ottenere. Non attenuava la lesione il carattere straordinario dell'iscrizione né la circostanza che tutti gli interessati potessero svolgere le funzioni segretariali solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all'insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei, i quali, in caso di copertura dei posti, comunque li precedono e li sostituiscono nelle assegnazioni temporanee. Infatti, la straordinarietà dell'iscrizione all'albo indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell'iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea. Né ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bensì privati dell'incarico, ma mantengono l'iscrizione

all'albo e potrebbero perciò nuovamente ottenere incarichi in futuro. Infine, la Corte – nel precisare che le questioni decise non riguardano le disposizioni della legge regionale n. 46 del 1998 che consentono l'iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali a soggetti che non hanno superato il pertinente pubblico concorso – ha ritenuto di sollecitare il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi affermati, anche alla luce dell'annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1 della legge valdostana n. 4 del 2021).

8.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Il legislatore valdostano ha approvato la legge 14 novembre 2023, n. 22 con cui ha inteso conformarsi alla pronuncia di accoglimento. In particolare, l'art. 2 della legge reca una nuova disciplina per l'accesso all'albo dei Segretari comunali che appare recepire le indicazioni della Corte, richiedendo, ai fini dell'iscrizione all'albo, il superamento di un *“concorso-corso comprendente una prova selettiva comparativa per esami, un corso di formazione e un periodo di tirocinio”*. È consentita la partecipazione al concorso-corso a soggetti in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia ed equiparate, nonché ai soggetti in possesso di laurea magistrale che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale durante gli ultimi dieci anni come segretario di un ente locale nella Regione. Le riferite novità sembrerebbero complessivamente rivolte a superare le criticità della normativa dichiarata illegittima, considerato che non contemplano la possibilità di iscrizione all'albo per coloro che non hanno superato il concorso-corso. La legge regionale n. 22 del 2023 non è stata impugnata dal Governo.

9. La proroga del reclutamento della dirigenza sanitaria fondato sulla concreta esperienza del candidato nei servizi di emergenza-urgenza (norme della Regione Veneto)

9.1. La sentenza n. 112/2023

La sentenza n. 112 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 12 del 2022 che prorogava al 31 gennaio 2024 un sistema di reclutamento della dirigenza sanitaria che valorizzava, in luogo del diploma di specializzazione, la concreta esperienza del candidato nei servizi di emergenza-urgenza. Tale sistema di reclutamento consentiva al personale medico del servizio sanitario regionale che avesse maturato, negli ultimi quindici anni e fino al 30 giugno 2022, almeno quattro anni di servizio anche non continuativo presso i sistemi di emergenza-urgenza ospedaliera di accedere alle procedure concorsuali per la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Inoltre, il comma 2 dell'impugnato art. 21 abrogava la previsione che i medici privi di specializzazione che avessero superato il concorso, una volta assunti, accedessero in soprannumero al corso di specializzazione, conseguendo, sia pure successivamente all'instaurazione del rapporto di servizio, il titolo di formazione specialistica. La normativa censurata si discostava dal principio generale espresso dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, come disciplinato dal d.P.R. n. 483 del 1997, il cui art. 24 indica tra i requisiti specifici di ammissione, oltre alla laurea in medicina e chirurgia e all'iscrizione all'ordine dei medici, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Anche la disciplina emergenziale recata dalla legge n. 145 del 2018, che consente agli iscritti al corso di specializzazione di partecipare al concorso a partire dal terzo anno, pur ammettendo in deroga alla regola generale l'ingresso del medico nel Servizio sanitario nazionale in via anticipata rispetto alla conclusione del percorso di specializzazione, stabilisce un vincolo di condizionamento tra l'assunzione a tempo indeterminato e il conseguimento del titolo, subordinando la prima al secondo. Invero, il possesso del diploma di specializzazione costituisce un requisito indefettibile per l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria e integra un principio fondamentale in materia di tutela della salute rispetto al quale la norma impugnata, che travalicava altresì la portata precettiva delle disposizioni emergenziali, si poneva in contrasto.

9.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non vi sono stati specifici seguiti legislativi regionali.

Nell'intento di risolvere il problema conseguente alla carenza di medici, sono state comunque presentate in Consiglio regionale, rispettivamente il 12 ottobre e il 29 dicembre 2023, due proposte di legge statale (nn. 42 e 44), da trasmettere al Parlamento ai sensi dell'art. 121 Cost., recanti rispettivamente "Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria", che persegue l'abolizione del numero chiuso, e "Disposizioni in materia di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale", che propone il conferimento di incarichi retribuiti, a titolo di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato a medici in quiescenza.

Nelle more della pubblicazione della sentenza n. 112 del 2023, adottata il 23 marzo 2023 e depositata il 6 giugno 2023, è intervenuto il d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il cui art. 12, comma 1, ha ricalcato i contenuti della norma veneta dichiarata illegittima. Il predetto comma recita: *“Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l’esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto nel periodo intercorrente dal 1/1/2013 al 30/6/2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione”*.

Applicando tale disposizione, l’Azienda Zero del Veneto ha pubblicato sul BUR n. 40 del 29 marzo 2024 il bando di un concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di “Dirigente medico – anestesia e rianimazione”, ovvero “Dirigente medico – medicina d’urgenza-emergenza” e sul BUR n. 87 del 28 giugno 2024 il bando di un concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 97 posti di “Dirigente medico – medicina d’emergenza-urgenza”. In tali bandi viene richiesto, quale requisito alternativo alla specializzazione in medicina di emergenza-urgenza, *“in conformità all’art. 12, comma 1, del D.L. n. 34 del 30/3/2023, esperienza maturata presso i servizi di emergenza-urgenza del S.S.N. nel periodo intercorrente dal 1/1/2013 al 30/6/2023, per almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero un documentato numero di ore di attività, anche non continuative, svolte presso i predetti servizi ed equivalenti ad almeno tre anni del servizio medico del S.S.N. a tempo pieno”*. In precedenza, la stessa Azienda Zero aveva pubblicato in data 9 marzo 2024 un *“avviso di procedura comparativa per la predisposizioni di elenchi di medici idonei cui conferire incarichi professionali per prestare attività presso le strutture di pronto soccorso nonché presso gli ambulatori codici minori del servizio sanitario regionale del Veneto”*, che prevede il medesimo requisito alternativo alla specializzazione in medicina di emergenza-urgenza.

10. L'istituzione dell'Albo unico regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (norme della Regione Molise)

10.1. La sentenza n. 127/2023

La sentenza n. 127 ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge molisana n. 10 del 2022, che istituivano presso la Giunta regionale, Assessorato alle Politiche sociali, l'Albo unico regionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (AAC), da cui gli enti locali erano obbligati ad attingere in via esclusiva. L'AAC è un assistente *ad personam* che svolge la funzione di facilitare la comunicazione dello studente disabile con i soggetti che interagiscono con lui nel contesto scolastico e non solo; opera in *team* con altre figure, si colloca in una dimensione intermedia e di giuntura fra sistema scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta sia dall'insegnante di sostegno, che fa parte del corpo docente, sia dall'assistente di base e igienico-personale, che è parte del servizio ausiliario. Pur non essendo stata disciplinata in modo organico a livello nazionale, l'attività dell'AAC ha assunto un crescente rilievo per effetto degli interventi e delle misure volti a rafforzare i processi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità. In assenza di una disciplina statale che prescriva i titoli e i requisiti per poter svolgere l'attività di AAC, la loro individuazione è demandata alle amministrazioni competenti cui la legge impone la fornitura del servizio, con la conseguenza che sul territorio nazionale gli enti preposti hanno adottato le più diversificate soluzioni. Analoga diversità si registra in ordine alle modalità di reclutamento degli AAC e alle modalità del rapporto lavorativo. L'incremento delle funzioni degli AAC e l'assenza di una disciplina in grado di uniformare le eterogenee regole territoriali hanno sollecitato l'adozione di una normativa omogenea. A tal fine, l'art. 3 del d.lgs. n. 66 del 2017 ha previsto, con intesa in sede di Conferenza Unificata, l'individuazione dei criteri per una progressiva uniformità sul territorio nazionale della definizione dei profili professionali, anche attraverso specifici percorsi formativi, nel rispetto degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa *ex art. 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015* e delle altre risorse disponibili. Ad oggi, l'intesa risulta inattuata, sicché l'attività dell'AAC continua a essere priva di una compiuta e organica disciplina nazionale. La legge molisana n. 10 del 2022 è intervenuta in questa persistente carenza di regolazione con l'intento di disciplinare tale attività, violando però i principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dal d.lgs. n. 30 del 2006 e le statuizioni giurisprudenziali della Corte in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni. L'art. 1 del suddetto d.lgs. dispone che le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni già individuate e definite dalla normativa statale nel rispetto dei principi fondamentali. Peraltro, la potestà regionale deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, e tale limite è invalicabile: ne deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. Esula dai limiti della competenza regionale l'istituzione di nuovi albi delle professioni, con funzione individuatrice e non meramente ricognitiva, rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali. Le disposizioni impugnate, unitamente all'intero testo della legge regionale, ponendosi in evidente contrasto con le illustrate coordinate normative e

giurisprudenziali, assegnavano all'albo non una mera valenza ricognitiva/comunicativa, bensì un ruolo essenziale per lo svolgimento dell'attività di AAC e la sua qualificazione giuridica di professione, prescrivendo i requisiti necessari per l'iscrizione e l'obbligo di attingere tali figure dall'albo stesso, che assumeva così una funzione individuatrice della professione. In via consequenziale la dichiarazione di illegittimità è stata estesa alla restante parte della legge, essendo evidente il carattere meramente complementare degli altri suoi articoli rispetto all'istituzione e alla disciplina dell'albo.

10.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non vi sono stati seguiti legislativi.

Fonti giornalistiche hanno riportato la notizia di un incontro avvenuto in data 13 marzo 2024 tra un Comitato di assistenti all'autonomia operanti nelle scuole della Regione e l'assessore regionale con delega per le politiche per l'inclusione. In quell'occasione si è discusso anche del *“mancato riconoscimento professionale che pure la Regione aveva tentato con una legge ad hoc poi cassata dalla Consulta”* e delle *“speranze racchiuse in un disegno di legge che prevede l'assunzione dal ministero”*, nella consapevolezza che, tuttavia, *“ci sarebbero problemi per accedere ai futuri bandi”*. Più specificamente, i partecipanti all'incontro avrebbero fatto riferimento alle *“modifiche da apportare al disegno di legge per l'internalizzazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (cd ddl Bucalo)”*. Si tratta dell'Atto Senato n. 236 recante *“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico”*, presentato in data 26 ottobre 2022, primo firmatario sen. Carmela Bucalo. L'art. 2 del disegno di legge introduce la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nell'organico del personale scolastico, con l'attribuzione esclusiva al Ministero dell'istruzione e del merito di tutte le relative competenze. Allo stato, l'Atto Senato n. 236 risulta all'esame delle Commissioni riunite VII e X.

11. La gratuità di talune prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la sorveglianza del tumore al colon-retto (norme della Regione Puglia)

11.1. La sentenza n. 134/2023

La sentenza n. 134 ha, tra l'altro, dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16 della legge pugliese n. 14 del 2022, il quale prevedeva, con riguardo al tumore al colon-retto, che lo *screening* per la consulenza genetica oncologica (CGO), l'eventuale test molecolare e i programmi di sorveglianza clinico-strumentale fossero disposti in regime di gratuità, con il codice di esenzione D98, per prestazione "Test genetico mirato" e prescrizione "Probando sano a rischio familiare". La CGO è assicurata a tutte le persone ad alto rischio di tumore al colon-retto con possibile eziopatogenesi genetica eredo-familiare, allo scopo di avviare specifici test molecolari e programmare eventuali misure di sorveglianza clinica e strumentale in caso di accertamento della mutazione. L'art. 16, prevedendo un livello ulteriore di assistenza sanitaria non ricompreso tra quelli individuati dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, si poneva in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza *ex* art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, che, per le Regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario, vieta di effettuare spese non obbligatorie e non previste dalle Raccomandazioni del Ministero della salute e dai livelli essenziali di assistenza (LEA). Detto d.P.C.m. si occupa, tra l'altro, dei programmi organizzati di *screening*, le cui periodicità e caratteristiche tecniche sono definite a livello nazionale, per tutta la popolazione *target* residente e domiciliata, dalle raccomandazioni ministeriali, predisposte in attuazione dell'art. 2-bis della legge n. 138 del 2004 e del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018. Sono indicate quali metodi di *screening* di primo livello la ricerca del sangue occulto nelle feci e la rettosigmoidoscopia, mentre la colonscopia totale non è un test di *screening* primario, ma un esame diagnostico di secondo livello nei soggetti risultati positivi al test di primo livello, oltre che una procedura diagnostica nella sorveglianza dei soggetti ad alto rischio. Pertanto, le prestazioni di cui all'art. 16, non essendo considerate dalle Raccomandazioni quali test, né di primo né di secondo livello, non rientravano nei LEA.

11.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Successivamente alla pronuncia di accoglimento, la Regione ha approvato la legge 31 luglio 2023, n. 21, rubricata "Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l'esame del sangue", pubblicata sul BUR n. 72 del 3 agosto 2023. Essa istituisce il progetto di ricerca "Colon al sicuro" che, come prevede l'art. 1, comma 2, consiste nella "valutazione del profilo metabolomico e lipodomico ottenuto dal siero dei pazienti" risultati positivi a un test preliminare "ed eleggibili per lo screening endoscopico, nonché nella valutazione dei fattori di stili di vita che possono determinare un aumentato rischio di sviluppare neoplasia colonrettale". Il comma 3 del medesimo articolo precisa che l'arruolamento al progetto di ricerca avviene su base volontaria. L'art. 3 specifica che il progetto ha "la durata di due anni, prorogabile con delibera della Giunta regionale", ed è "aperto alla partecipazione di non meno di duemila pazienti". L'art. 5, che reca la norma finanziaria, prevede che "Alle spese derivanti dalla presente legge regionale si provvede mediante l'assegnazione, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, di una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in

termini di competenza e cassa, di euro 198 mila e, per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza, di euro 198 mila". In proposito, la sezione Puglia salute del sito istituzionale, nella pagina dedicata agli *screening* oncologici, riporta che *"La Regione Puglia promuove programmi gratuiti di screening oncologici di popolazione per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto"* e che *"L'esame di screening e tutti gli eventuali esami di approfondimento sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi gratuiti per le persone che aderiscono ai programmi di screening organizzati"*. La legge regionale n. 21 del 2023 non è stata impugnata dal Governo.

12. L'ulteriore rinvio delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, con contestuale proroga del mandato dei commissari straordinari regionali – La protratta operatività della SCIA, in luogo del prescritto atto amministrativo vincolato, per la realizzazione di spettacoli dal vivo – La modifica permanente della programmazione urbanistica determinata dai titoli abilitativi rilasciati in deroga per progetti edilizi concernenti comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per disabili gravi (norme della Regione Siciliana)

12.1. La sentenza n. 136/2023

La sentenza n. 136 ha accolto tre diverse questioni aventi ad oggetto altrettante disposizioni della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2022.

In primo luogo, è stato giudicato illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5 e 114 Cost., l'art. 13, comma 43, della citata legge che, modificando norme della legge regionale n. 15 del 2015, rinviava ulteriormente di un anno (non oltre il 31 agosto 2023) le elezioni, già più volte posposte, dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e contestualmente prorogava il mandato dei commissari straordinari nominati dalla Regione cui sono demandate le funzioni presidenziali. L'impugnata disposizione rappresentava l'ultimo anello di una catena di rinvii, contenuti in 16 leggi regionali, in seguito ai quali le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali – originariamente previste dalla legge regionale n. 15 del 2015 tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2015 – e quelle dei Consigli metropolitani – che avrebbero dovuto svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ai sensi della legge regionale n. 5 del 2016 – ancora non hanno avuto luogo. Con questa serie di rinvii e proroghe, la Regione è venuta meno al dovere costituzionale di istituire in concreto gli enti di area vasta, con riguardo ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane. Quanto ai primi, il continuo rinvio delle elezioni dei loro presidenti, e dei consigli, ha determinato la mancata costituzione dei due organi elettivi, le cui funzioni sono svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla Regione. Quanto alle seconde, il continuo rinvio dell'elezione dei Consigli metropolitani ha fatto sì che nessuno dei tre organi di governo delle Città metropolitane abbia al momento carattere elettivo. Non il sindaco metropolitano, individuato *ope legis* nel sindaco del Comune capoluogo: soluzione questa già censurata nella sentenza n. 240 del 2021, ma tuttora vigente, non essendosi ad oggi concretato l'intervento legislativo urgentemente sollecitato per adeguare il funzionamento dell'ente metropolitano ai canoni costituzionali dell'eguaglianza del voto e della responsabilità politica. Non la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana. Non i Consigli metropolitani, che ancora non sono stati costituiti a causa del protratto rinvio delle loro elezioni. In definitiva, attraverso interventi puntuali e continui nel corso di otto anni, il legislatore regionale ha di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in spregio a quanto prescritto dagli artt. 5 e 114 Cost. nonché al canone di ragionevolezza *ex art.* 3 Cost. A differenza di alcune delle precedenti norme regionali, che invocavano espressamente una ragione del rinvio delle elezioni, la disposizione *de qua* non ha menzionato alcuna giustificazione per il rinvio di un anno delle mai celebrate elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani. Né una simile giustificazione é emersa dai lavori preparatori o è stata fornita dalla Regione. In assenza di qualsivoglia ragione, il comma 43 ha consolidato, prolungato e aggravato la situazione di sostanziale

disconoscimento degli obblighi contenuti negli artt. 5 e 114 Cost. che caratterizza l'assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da numerosi anni. A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale.

In secondo luogo, la pronuncia ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e 43 dello statuto, l'art. 13, comma 71, della legge siciliana in esame che disponeva l'applicazione nella Regione fino al 31 dicembre 2022 dell'art. 38-*bis* del d.l. n. 76 del 2020 il quale, allo scopo di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedeva nella sua formulazione originaria che, fino al 31 dicembre 2021 (termine poi prorogato di altri due anni), per la realizzazione di spettacoli dal vivo (comprendenti attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, svolgentisi tra le ore 8 e le 23, destinati a un massimo di 1.000 partecipanti), ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, richiesto per l'organizzazione, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, fosse sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) *ex* art. 19 della legge n. 241 del 1990, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ad analogo ufficio. In seguito, il d.l. n. 198 del 2022 ha modificato l'ambito applicativo della norma del 2020, che ricomprende ora anche le proiezioni cinematografiche e, in generale, gli spettacoli che si svolgono tra le ore 8 e le ore 1 del giorno seguente. La semplificazione procedimentale operata dalle disposizioni statali presuppone logicamente che le funzioni di polizia amministrativa originariamente attribuite dagli artt. 68 e 69 TULPS al questore e all'autorità locale di pubblica sicurezza siano già state trasferite ai Comuni, come accaduto per le Regioni ordinarie con il d.P.R. n. 616 del 1977. In Sicilia tale trasferimento non è mai avvenuto a causa della mancata adozione delle norme di attuazione statutaria indispensabili allo scopo, diversamente da quanto è avvenuto nelle altre Regioni a statuto speciale. Non privo di rilievo è che, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, il Consiglio di Stato, richiesto di un parere sulla possibilità, nel nuovo quadro costituzionale, di attuare il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa alla Regione Siciliana con modalità differenti da quelle di cui all'art. 43 dello statuto, ha concluso che, allo stato, non sono possibili procedure diverse. In Sicilia, dunque, le funzioni di polizia amministrativa *ex* artt. 68 e 69 TULPS non sono state trasferite ai Comuni, né potrebbero esserlo se non attraverso l'adozione di apposite norme di attuazione statutaria. Il mancato trasferimento ai Comuni delle funzioni in esame ha fatto sì che, in Sicilia, queste non venissero incise dalle disposizioni di semplificazione adottate fin dall'entrata in vigore dell'art. 7, comma 8-*bis*, del d.l. n. 91 del 2013, ove è prescritto che le licenze e autorizzazioni previste dai citati artt. 68 e 69 siano sostituite da SCIA, per eventi fino a 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio. Tra queste disposizioni si iscrive l'art. 38-*bis* del d.l. n. 76 del 2020. Operanti nel resto del territorio nazionale, tali semplificazioni non hanno trovato ingresso in Sicilia, poiché è la stessa legge n. 241 del 1990 a escludere dall'ambito di applicazione della SCIA gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, quali sono, in Sicilia, le autorizzazioni *ex* artt. 68 e 69 TULPS. Il legislatore siciliano ha indebitamente

inteso recepire nel territorio regionale, con proprio intervento unilaterale, le semplificazioni già operanti nel resto d'Italia, con riferimento però a funzioni tuttora di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza statale. In tal modo, da un lato, ha interferito con la disciplina dettata dagli artt. 68 e 69 TULPS e fatta salva dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, che è espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. Dall'altro, ha disatteso l'art. 43 dello statuto speciale, ai sensi del quale il trasferimento delle funzioni in esame ai Comuni, che è *prius* logico rispetto alla loro semplificazione, richiede l'adozione di norme di attuazione statutaria che non possono essere sostituite da un intervento unilaterale del legislatore regionale.

Infine, la sentenza ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97 Cost. e 14, primo comma, lett. f), dello statuto, l'art. 13, comma 108, della legge siciliana in scrutinio ove si prevedeva che: nelle more della formazione ed approvazione dei piani urbanistici generali (PUG), i titoli abilitativi regolarmente rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici in forza dell'art. 10 della legge n. 104 del 1992 determinavano la modifica permanente della programmazione urbanistica, purché gli immobili fossero stati già realizzati e i titoli rilasciati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2021; in sede di formazione ed approvazione del nuovo PUG, si doveva tener conto della destinazione urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio; era consentito, su richiesta degli aventi titolo, il cambio di destinazione urbanistica per usi non residenziali e/o commerciali nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore della legge. L'art. 10 della legge n. 104 del 1992 prevede, tra l'altro, che i Comuni possano realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili in situazione di gravità (comma 1) e che costituisce variante del piano regolatore l'approvazione del Consiglio comunale di progetti edilizi concernenti immobili da destinare a tali comunità e centri, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi dichiarati, laddove sia localizzato in aree vincolate o a diversa specifica destinazione (comma 6). Il legislatore statale ha, tuttavia, circondato di opportune cautele la descritta deroga alle ordinarie regole di pianificazione urbanistica, facendo salva l'applicazione della disciplina a tutela del paesaggio e prevedendo che il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi indicati prima del ventesimo anno comporta il ripristino dell'originaria destinazione dell'area. In tal modo, si è inteso all'evidenza escludere che della deroga possano beneficiare immobili poi non effettivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze preminenti delle persone disabili per un arco temporale sufficientemente esteso, in modo da prevenire la possibilità di un utilizzo abusivo della norma. Nello scrutinare la legittimità del citato comma 6, la sentenza n. 406 del 1992 ne ha negato il contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., valorizzando le specifiche cautele ivi previste. In particolare, la rimessione di poteri decisionali definitivi alle autorità comunali e la mancata previsione dell'approvazione regionale delle varianti hanno un fondamento giustificativo nella necessità di snellire e accelerare al massimo la realizzazione, da parte di enti pubblici o sotto il controllo di questi, di opere destinate a fronteggiare preminenti e pressanti esigenze di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità; d'altronde, la previsione di simili varianti automatiche non è sprovvista di contestuali cautele e di vincoli intesi ad assicurare un'equilibrata tutela dei diversi interessi afferenti al governo del territorio. L'impugnata disposizione ha inciso sugli effetti dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevedendo che la modifica della destinazione urbanistica avesse carattere permanente alla duplice condizione che gli immobili fossero già stati realizzati e i

titoli abilitativi rilasciati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della legge siciliana n. 2 del 2021, e ciò anche qualora l'immobile non fosse stato effettivamente destinato a comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili. Inoltre, tale permanente modifica si imponeva al nuovo PUG, che doveva tenere conto della destinazione urbanistica impressa all'area dal titolo edilizio. Ancora, nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore della legge impugnata, gli aventi titolo avrebbero potuto chiedere il cambio di destinazione urbanistica dell'immobile, per usi diversi da quelli residenziali e commerciali. In sintesi, ai sensi della disposizione censurata, l'effetto di variante del piano urbanistico, previsto eccezionalmente dalla legge statale a condizione che l'immobile venga effettivamente impiegato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per disabili per almeno vent'anni, si sarebbe verificato anche qualora l'immobile non fosse stato utilizzato allo scopo per tale tempo minimo. Venivano così a cadere quelle cautele e quei vincoli che, nella sentenza n. 406 del 1992, avevano consentito di escludere la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Se infatti l'art. 10, comma 6, ha definito un bilanciamento non irragionevole fra l'ordinato sviluppo urbano e i diritti delle persone disabili, la legge della Regione Siciliana ha significativamente alterato tale punto di equilibrio, consentendo il sacrificio dei vari interessi afferenti al governo del territorio, senza che ciò fosse giustificato dal reale perseguimento delle finalità di integrazione e socializzazione delle persone disabili, che rischiano così di essere soltanto strumentalmente invocate per il soddisfacimento di altri, diversi, interessi. Nel contempo, essa ha violato l'art. 14, primo comma, lett. f), dello statuto. Consentendo deroghe alla disciplina urbanistica comunale non giustificate dalla necessità di tutelare gli interessi delle persone disabili, la disposizione impugnata si poneva in contrasto con il principio della programmazione urbanistica che trova il proprio fondamento generale nei commi ottavo e nono dell'art. 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942, qualificati come principi fondamentali in materia di governo del territorio, che si impongono anche alla competenza legislativa primaria sull'urbanistica, in quanto norme fondamentali di riforma economico-sociale.

12.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Successivamente alla data della decisione di accoglimento, la Regione ha assunto articolate iniziative volte a introdurre un ulteriore differimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, ad oggi non ancora tenutesi, in contrasto con l'invito formulato dalla Corte a istituire gli enti intermedi e a porre fine alla gestione commissariale.

In data 19 aprile 2024, la Presidenza della Regione ha presentato il disegno di legge n. 738 recante "Modifiche ed integrazioni di norme". Nella relazione al disegno di legge si specificava che "*L'articolo 3 scaturisce dalla necessità di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 6 luglio 2023 la quale, nel dichiarare, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante un ulteriore rinvio all'anno 2023 delle elezioni di secondo livello dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani previste dalla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 nonché la proroga dei commissari straordinari nominati dalla Regione per svolgere le funzioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali, formulava l'invito a porre rimedio senza ulteriori ritardi all'articolata sequenza di proroghe legislative del termine per lo svolgimento delle elezioni in questione intervenute nel periodo 2015/2022*

dando corso al loro tempestivo svolgimento". L'art. 3 del disegno di legge stabiliva che, in sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale si sarebbe dovuta tenere *"in una domenica compresa tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024"*, così come l'elezione del Consiglio metropolitano. Il comma 2 dell'art. 3 disponeva l'abrogazione della legge regionale n. 6 del 2023, recante un ulteriore differimento entro e non oltre il 31 dicembre 2024, anche in considerazione del fatto che il TAR Sicilia, con ordinanza n. 576 del 2024, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5 e 114 Cost., dell'art. 1 della suddetta legge regionale, nella parte in cui disponeva un nuovo rinvio delle elezioni. In proposito, la relazione precisava che veniva modificata anche *"l'ulteriore disciplina transitoria di proroga al 2024 introdotta dalla legge regionale 5 luglio 2023 n. 6, approvata dall'Assemblea regionale in data antecedente alla pubblicazione"* della sentenza n. 136 del 2023 *"e peraltro essa stessa rimessa all'esame della Corte Costituzionale a seguito di questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale (...) prevedendo (...) la necessaria disposizione di raccordo in ordine alla permanenza dei commissari straordinari di nomina regionale"*. Il disegno di legge ha avuto un iter complesso, tenuto conto dello stralcio dell'art. 3 avvenuto durante la seduta della I Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) in data 17 luglio 2024 e del suo contemporaneo reinserimento nel disegno di legge n. 738/Stralcio I/A, *"al fine di una celere approvazione della norma sulle elezioni dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane"*. Successivamente, l'ARS, durante la seduta del 31 luglio 2024, a seguito di un ulteriore stralcio, ha approvato il disegno di legge n. 738 Stralcio I/A-bis, ove è stato riprodotto, con modifiche, il contenuto dell'art. 3 espunto.

La legge regionale n. 24 del 2024, promulgata in data 8 agosto 2024, si compone di due articoli. L'art. 1, rubricato *"Rinvio delle elezioni degli enti di area vasta"*, apporta modifiche agli artt. 6, 14-bis e 51 della legge regionale n. 15 del 2015. Il testo vigente dell'art. 6, comma 1, recita: *"L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2024, è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione"*. Il comma 7 dell'art. 14-bis dispone: *"In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione del Consiglio metropolitano è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, col decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6, nella medesima data prevista per l'elezione del Presidente e del Consiglio dei liberi Consorzi comunali"*. L'art. 51, contenente le disposizioni transitorie, prevede: *"Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le funzioni del Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis sono svolte rispettivamente"*

dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta". Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2024 ha abrogato la legge regionale n. 6 del 2023. L'art. 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Mentre la legge regionale n. 6 del 2023 è stata censurata in via incidentale dal TAR Sicilia, la legge regionale n. 24 del 2024 non è stata impugnata dal Governo.

Quanto alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 13, comma 71, della legge regionale n. 16 del 2022, la Regione si è attivata per l'adozione delle norme di attuazione statutaria necessarie per il riassetto delle funzioni di polizia amministrativa la cui mancanza aveva determinato l'esito di accoglimento.

Con delibera n. 22 del 24 gennaio 2024 la Giunta si è pronunciata sullo schema di decreto recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"*. In data 16 aprile 2024, l'ARS ha reso, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 26 del 2020, il parere con osservazioni sullo schema del decreto. Con delibera n. 175 del 13 maggio 2024, la Giunta ha approvato il testo. L'art. 1 dello schema, rubricato *"Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa"*, testualmente recita: *"1. Sono attribuite ai comuni le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modifiche e integrazioni. 2. In relazione a tali funzioni, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, il Ministero dell'Interno può impartire, per il tramite dei prefetti territorialmente competenti, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle"*. L'art. 2 specifica che i provvedimenti adottati dai Comuni e le segnalazioni certificate sono oggetto di comunicazione al prefetto che, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, li può sospendere, annullare, revocare, vietare o integrare con disposizioni conformative. Quanto all'organo competente a esercitare le funzioni trasferite, l'art. 3 prevede che le stesse vengano esercitate da strutture già dotate di competenze a carattere autorizzativo. Allo stato, si attende che la Commissione paritetica per l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 43 dello statuto, formuli la proposta ai fini dell'adozione del decreto legislativo da parte del Governo. Nella relazione della Commissione del Servizio studi dell'ARS per l'esame dei disegni di legge viene fatto espresso riferimento alla sentenza della Corte dalla quale deriva *"la necessità di promuovere il complesso iter di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto volte a trasferire ai comuni dell'Isola l'esercizio delle (...) funzioni"* di polizia amministrativa.

Infine, con riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 108, della legge regionale n. 16 del 2022, non risultano iniziative del legislatore regionale.